

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO N.49

PARTE GIURIDICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione, durata, decorrenza

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e A.T.A. in servizio presso questo Istituto Scolastico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.
4. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola all'art. 30 comma 4 lettere c1, c5, c6, c8, c9, nelle more del rinnovo della parte normativa del CCNL.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto all'Albo e nelle bacheche sindacali dei plessi.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI E CONTINGENTI DI PERSONALE EX LEGGE 146/90

Articolo 2 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia ed l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle delibere degli Organi Collegiali per quanto di competenza.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - contrattazione integrativa;
 - informazione;
 - confronto.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Tali esperti non hanno comunque diritto a contrattare.

Articolo 3 – Programmazione degli incontri

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le modalità e

il calendario per lo svolgimento di incontri, allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione: in ogni caso, la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni utili (esclusi festivi e pre-festivi) di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

2. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
3. Gli incontri si terranno normalmente al di fuori dell'orario di lavoro; se, su proposta della RSU, si svolgono in orario di lavoro, il personale fruirà dei permessi sindacali spettanti nei limiti del monte ore annuale previsto.

Articolo 4 – Contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione di Istituto le materie previste dall'articolo 30 del CCNL 2019-2021 e sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibilino con le vigenti norme legislative imperative
2. La Contrattazione Integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola.
3. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 5 – Informazione

1. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie oggetto di contrattazione e confronto come previsto dal CCNL.
2. Al fine di consentire alla parte sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto e in particolare di verificare che l'utilizzo delle risorse sia stato conforme a quanto contrattato, il Dirigente fornisce alla parte sindacale l'informazione successiva riguardante l'anno scolastico precedente. Tale informazione viene fornita - nel rispetto della normativa vigente sulla privacy - nel corso di un apposito incontro, mettendo anche a disposizione la relativa documentazione.

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto, si può attivare a richiesta di una delle parti. Le materie su cui si può attivare il confronto (art. 30 c. 9 lettera b) sono:
2. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
3. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
4. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
5. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
6. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
7. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

Articolo 7 – Attività sindacali delle R.S.U.

1. Il Dirigente Scolastico assicura in ogni plesso dell'Istituto la predisposizione di una bacheca

riservata all'esposizione di materiale sindacale, adeguatamente collocata.

2. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, assumendosene la piena responsabilità legale.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato e inviato per posta, per fax e per posta elettronica.
4. Alla R.S.U. è consentito comunicare con il personale, senza interrompere il servizio, per motivi di carattere sindacale. Per gli stessi motivi è consentito l'uso del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, compatibilmente con l'utilizzo per attività scolastiche.
5. Alla R.S.U. è consentito, al fine di poter svolgere la propria attività, l'utilizzo della sala riunioni, presso la Scuola "Zanella".

Articolo 8 – Monte ore dei permessi sindacali per le R.S.U.

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la R.S.U. si avvale di permessi sindacali nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e, segnatamente, dall'accordo collettivo quadro del 7 Agosto 1998.
2. I permessi sindacali, qualificati nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente a tempo indeterminato in servizio, possono essere utilizzati per espletare il mandato sindacale, cioè riunioni ed altre attività connesse al ruolo delegato R.S.U., diverse da quelle previste nei punti successivi. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. La titolarità dei permessi è delle R.S.U. e non dei singoli componenti.
4. I permessi devono essere richiesti in forma scritta, di norma, con almeno 3 giorni di anticipo.

Articolo 9 – Assemblee in orario di lavoro

1. Il personale del comparto scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato, ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico.
2. La durata di ogni assemblea d'Istituto non può essere inferiore ad un'ora, né superiore a due.
3. Per le assemblee territoriali (al di fuori del Comune) il tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea / di servizio fa riferimento al CCIR Veneto sulle assemblee sindacali territoriali n 21919 Del 28 Agosto 2024.
4. La convocazione dell'assemblea, la durata, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dalle R.S.U. almeno 5 giorni lavorativi prima, se durante l'orario di lezione, o 4/5 giorni lavorativi prima se durante le riunioni dei docenti (attività funzionali all'insegnamento) o fuori orario di lavoro.
5. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere prontamente affissa agli albei vari plessi dell'istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato.
6. Il Dirigente Scolastico, prima dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare, nel medesimo avviso, il locale in cui si terrà l'assemblea. Il Dirigente Scolastico deve motivare per iscritto l'eventuale diniego dell'assemblea.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente Scolastico provvederà a dare comunicazione mediante circolare interna al personale interessato alla assemblea e a raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.
8. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima / le prime due ore o l'ultima / le ultime due ore di lezione. Nelle scuole dove l'attività è articolata sull'intera giornata, il termine delle attività va riferito al turno pomeridiano.

10. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

11. Le ore per assemblee del personale A.T.A. indette dalle R.S.U. d'Istituto potranno comportare variazioni dell'orario di lavoro per favorire la partecipazione.

Articolo 10 – Sospensione del servizio e copertura servizi essenziali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi (o sezioni di scuola dell'infanzia), i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate.

2. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge normale orario di servizio previsto per la giornata, a carico di ognuno.

3. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

4. Per le assemblee nelle quali è coinvolto il personale A.T.A., se la partecipazione è totale, si stabilisce, per l'espletamento dei servizi essenziali e delle attività indifferibili, coincidenti con lo svolgimento dell'assemblea sindacale, il numero minimo di:

- n. 1 collaboratore scolastico per le scuole dell'infanzia e primaria, qualora l'assemblea coincida con l'orario della mensa.

Articolo 11 – Individuazione del personale obbligato

1. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordini di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi, di cui all'art. 10.

2. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta) ed eventualmente effettuerà un sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Articolo 12 – Contingenti minimi di personale ATA (saranno considerati quelli del prot. d'intesa – art. 3)

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'area dell'Accordo Integrativo Nazionale per:

a. garantire lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 2 assistenti amministrativi in sede centrale e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;

b. garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 2 assistenti amministrativi nella sede centrale, n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede d'esami;

c. garantire l'assistenza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso sede di servizio mensa;

d. il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: Direttore Amministrativo, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

Articolo 13 – Individuazione del Personale obbligato

1. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi di cui all'art.12.

2. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta) ed eventualmente effettuerà un sorteggio, escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Articolo 14 – Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalle R.S.U.; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE

Articolo 15 – Orario di insegnamento

1. Il numero delle ore di lezione settimanali non deve superare, di norma, il monte ore previsto per ciascun ordine di scuola. Fanno eccezione i casi di flessibilità didattica e/o organizzativa motivata e, nella scuola secondaria, la copertura di spezzoni orari fino ad un massimo di 24 ore settimanali di insegnamento. Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l'organizzazione didattica e funzionale dell'Istituto, effettuare ore aggiuntive di insegnamento a compensazione di permessi brevi già fruiti e, su disponibilità, effettuare ore eccedenti di insegnamento in sostituzione di colleghi assenti, retribuiti come da contratto.
2. Le ore continuative di insegnamento sono massimo sei.
3. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 104/1992 - dalla Legge n. 1204/1971 - dalla Legge n. 53/2000.
4. L'orario delle lezioni, di norma, prevederà che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale, compatibilmente con le esigenze didattiche.
5. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste.

Articolo 16 – Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività, generalmente non potranno effettuarsi nei giorni di sabato.
2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 13.00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.00 e termineranno non oltre le ore 20.00; la durata di una riunione (salvo eccezionali esigenze) è fissata in massimo 3 ore. Gli insegnanti potranno richiedere, per iscritto, al Dirigente Scolastico di anticipare o posticipare gli incontri.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a proporre – all'interno del piano delle attività – un calendario delle riunioni che sarà sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti – sarà quindi recepito entro 30 novembre (termine previsto per la contrattazione).
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto, con un preavviso di 5 giorni utili (esclusi festivi e pre-festivi) rispetto alla data stabilita per la riunione, per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere richiesto per iscritto lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali.

Articolo 17 – Casi particolari di utilizzazione

1. In caso di diversa articolazione didattica delle lezioni nelle proprie classi (in giornata) per viaggi, visite didattiche, elezioni, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti verranno utilizzati nell'ordine:

- a. per supplenze,
- b. per attività didattiche.

2. Nei periodi intercorrenti tra il 1^o settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dall'art. 44 del CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti (entro le 40 ore).

Articolo 18 – Ferie e Permessi orari

1. Il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa domanda scritta nella quale saranno specificate le modalità di recupero.

2. In caso di documentate esigenze personali il Dirigente Scolastico, a sua discrezione, autorizza il docente a scambiare le ore di lezione proprie con quelle di altro docente che ha dato la disponibilità, a condizione che lo scambio sia pareggiato entro tre settimane.

3. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

4. Per quanto riguarda le ferie si fa riferimento agli articoli 35 e 38 del CCNL 18/01/2024.

Articolo 19 – Sostituzione dei docenti assenti

I criteri verranno modificati e deliberati nel primo CDU utile. Fino a quel momento le sostituzioni seguiranno i criteri attualmente in vigore, deliberati nel CDU del 18/09/2023 (delibera n.3) e per l'infanzia nel CDU del 30/10/2023. Le modifiche saranno integrate nel Contratto Integrativo di Istituto dell'a.s. 2024/25.

Le ore per le sostituzioni dei docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:

PER LA SCUOLA PRIMARIA

- a) docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare;
- b) docenti in ora libera disponibili ad effettuare "ore eccedenti" su richiesta dei medesimi;
- c) docenti di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità loro affidato;
- d) docenti di potenziamento e/o in compresenza;
- e) quando è presente un docente di sostegno in classe, saranno incaricati ad andare in supplenza in altra classe i docenti curricolari, purché non sia presente un alunno con gravità;
- f) quando è assente il docente curricolare, il docente di sostegno assegnato a quella classe lo sostituirà, purché non sia presente un alunno con gravità;
- g) quando è assente il docente di sostegno con caso di gravità, il docente di classe curricolare lo sostituirà e si provvederà a sostituire quello di classe;
- h) suddivisione della classe in altre (con gruppetti già predisposti).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- a) docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare;
- b) docenti in ora libera disponibili ad effettuare "ore eccedenti" su richiesta dei medesimi;

- c) docenti di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità loro affidato;
- d) docenti di potenziamento;
- e) docenti di AIRC classi terze;
- f) docente di sostegno titolare della classe, in caso di assenza dell'insegnante curricolare, fatte salve, come nel precedente punto, le situazioni che fanno registrare la presenza in classe/sezione di alunni diversamente abili gravi;
- g) in caso non ci siano docenti disponibili per effettuare la supplenza, quando in classe è presente il docente di sostegno, saranno incaricati della supplenza in altra classe, i docenti curricolari, fatte salve le situazioni che fanno registrare la presenza in classe/sezione di alunni diversamente abili gravi che necessitano di un'assistenza e una vigilanza assidua e personalizzata non derogabile.
- h) in ultima istanza, anche per alunni AIRC, si ricorre alla ripartizione degli alunni nelle altre classi avendo cura di non superare il numero massimo di allievi per classe, come previsto dalla normativa vigente (da attuare solo nel caso non sia praticabile alcuna delle soluzioni sopra prospettate, correndo l'obbligo per l'istituzione scolastica di garantire in ogni caso la sicurezza degli alunni).

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

- a) Permessi orari da recuperare;
- b) Ore eccedenti a pagamento;
- c) Docenti curricolari del plesso in compresenza con un'insegnante di sostegno, valutate e garantite tutte le condizioni per la salvaguardia della sicurezza nella propria classe e della didattica programmata;
- d) In assenza dell'alunno con disabilità andrà a sostituire l'insegnante di sostegno o l'insegnante curricolare;
- e) Docente curricolare della stessa sezione dell'insegnante assente, secondo i seguenti criteri: Slittamento/riformulazione orario con eventuale insegnante di sostegno della stessa sezione;
- f) Docente di sostegno contitolare della sezione in caso di assenza di un docente curricolare, valutando i bisogni educativi speciali e in accordo con il coordinatore di plesso;
- g) Suddivisione alunni della sezione docente assente in altre sezioni, fino al raggiungimento del numero massimo degli alunni della sezione ospitante;
- h) Docenti di potenziamento in compresenza nel plesso.

Articolo 20 – Criteri di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal POF

1. Per le attività didattiche e progettuali adottate dal Collegio dei Docenti, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività, il Dirigente Scolastico assegnerà l'incarico in base dei criteri indicati di seguito (si ritengono comunque esclusi i docenti con situazioni di procedimenti disciplinari pendenti e/o con avviati accertamenti didattici) in ordine di priorità come di seguito riportato:

- a) Titoli coerenti con l'incarico;
- b) Esami universitari coerenti con l'incarico;
- c) Laurea/competenze coerenti con l'incarico;
- d) Alternanza nell'incarico, in caso di pari competenze ed anzianità. Si intende che non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente, salvo il caso di accertata indisponibilità degli altri.

2. Nel caso di concorrenza di più candidati per lo stesso incarico, esso sarà affidato a chi ne ha un numero minore.

3. Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di insegnamento. Nell'affidamento dell'incarico sarà menzionata la delibera del Collegio Docenti o del Consiglio di Istituto, il P.O.F. o la motivazione del D. S.

Articolo 21 – Attività aggiuntive non di insegnamento

1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso che verrà stabilito in apposita contrattazione di Istituto:

- ◆ la partecipazione alle Commissioni ed a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del Collegio Docenti;
- ◆ lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF (fiduciari, referenti, etc.);
- ◆ la partecipazione ad altri incontri previsti dal POF, oltre l'orario di servizio.

I docenti hanno diritto di partecipare alle attività di formazione proposte dall'Amministrazione; hanno diritto anche, previo consenso del D. S., a partecipare ad ulteriori e diverse attività di formazione, compatibili con le esigenze di servizio, senza oneri a carico dell'amministrazione (se non nei casi previsti).

Articolo 22 - Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi

1. Assegnazione ai plessi:

Il Dirigente Scol. dispone l'assegnazione degli ins.ti ai plessi nel rispetto dei criteri che seguono:

1. 1 rispetto della continuità didattica: conferma, di norma, nella sede assegnata l'anno precedente;
1. 2 Specifiche competenze professionali dei docenti;
1. 3 richieste manifestate, nell'ordine:
 - a) da docenti eventualmente soprannumerari, individuati secondo una graduatoria di Istituto, da formulare in base alla Tabella di valutazione dei titoli allegata all'ultimo C.C.N.L., concernente le utilizzazioni;
 - b) da docenti già titolari nell'Istituto, che vi rientrano dopo un trasferimento d'Ufficio;
 - c) da docenti che entrano per la prima volta a far parte dell'organico di Istituto;
1. 4 In caso di concorrenza sulla stessa sede, l'assegnazione sarà disposta sulla base della Tabella di cui al punto 1. 3 a);
1. 5 Nei casi in cui sia necessaria una particolare valutazione di carattere psico-pedagogico. Il Dirigente effettuerà l'assegnazione in deroga ai precedenti criteri, fornendone motivazione – se richiesta – al docente interessato e, con il consenso dell'interessato, alle R.S.U.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Articolo 23 – Criteri di assegnazione del personale ATA (Collaboratori Scolastici) ai diversi plessi

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell'Istituto.
2. Il personale ATA viene assegnato ai plessi (con priorità assoluta ai plessi di scuola dell'Infanzia), innanzitutto tenendo conto delle specifiche esigenze del plesso;
3. Successivamente, secondo i seguenti principi:
 - a) mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico, per il personale a tempo indeterminato;
 - b) maggiore anzianità di servizio;
 - c) disponibilità del personale stesso a svolgere funzioni aggiuntive da attivarsi nelle sedi in

argomento.

4. Il personale beneficiario dell'art. 33 della Legge 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio.

5. *Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile, il personale Beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicini al proprio domicilio.*

6. Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all'atto della ricezione delle domande volontarie dei dipendenti, comunica tempestivamente agli stessi in quale plesso dell'Istituto è necessario l'espletamento degli incarichi specifici che saranno assegnati in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d'Istituto.

7. Nei casi in cui sia necessaria una particolare valutazione per situazioni di *salute, relazionali od ambientali*, il Dirigente Scolastico può effettuare l'assegnazione del personale ai plessi in deroga ai precedenti criteri di assegnazione, fornendone motivazione – se richiesta – al personale interessato e, con il consenso dell'interessato, alle R.S.U.

TITOLO V - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 24 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto Scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi non sono a carico del fondo per il salario accessorio dell'Istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Articolo 25 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA

– può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività, il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola non vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività oppure, nel caso di progetti PON, con i relativi fondi europei.

TITOLO VI – ALTRI ASPETTI NORMATIVI

Articolo 26 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Il personale ATA, sulla base di apposita domanda scritta e motivata, può usufruire di fasce temporali di flessibilità oraria da 15 minuti a 60 minuti in entrata e in uscita a condizione che

vengano mantenuti gli orari di apertura degli edifici scolastici (per i collaboratori scolastici) e di funzionamento dell'Ufficio di Segreteria (per il personale amministrativo) e in generale vi sia compatibilità con la qualità (pulizie comprese) e continuità del servizio erogato.

Articolo 27 – Criteri generali utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da servizio

1. Il personale è tenuto alla lettura delle comunicazioni di servizio (pubblicate sul sito o sul registro on-line o inviate tramite e-mail istituzionale) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dei giorni lavorativi. Sarà comunque garantito il tempo di preavviso di 5 giorni per le convocazioni.
2. Nel caso vengano comunque inviate è diritto del dipendente prenderne atto solo al termine del periodo di disconnessione, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art 30, c. 4 lett. c8).

Articolo 28 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione dei servizi amministrativi

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA. Va svolta in orario di servizio per il personale ATA, individuato dal Dirigente sulla base del PTOF, e come deliberato dal Collegio dei Docenti per il personale Docente.
3. La promozione della legalità, della qualità del lavoro, del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e dei fenomeni di burn-out verranno realizzati privilegiando tutte le volte che è possibile l'ascolto e il dialogo tra tutto il personale coinvolto. Saranno realizzati progetti di prevenzione all'interno del sistema di sicurezza.

Articolo 29 – Accordo ARAN norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali

Per quanto riguarda l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 02/12/2020 (valutato idoneo dalla Comm. di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020) pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12/01/2021, si veda l'apposito Protocollo d'Intesa che fa parte integrante del presente Contratto Integrativo di Istituto Prot. 001.347/A26 del 4 febbraio 2021.

PARTE ECONOMICA

Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.L.vo n. 165/2001, al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2024/25.

VISTE	le osservazioni delle OO.SS.
VISTI	i risultati delle precedenti riunioni
VISTO	il PTOF dell'Istituto
VISTO	il piano delle attività del personale ATA per l'anno scolastico 2025/26
VISTO	il Decreto L.vo n.165/2001
VISTO	il Decreto L.vo n.150/2009
VISTO	il CCNL 23/12/2025;
VISTE	le risorse a disposizione comunicate con prot. M.IM. n. 13971 del 01/10/2025; n. 28492 del 18/11/2025, n. 49353 del 06/12/2025, n. 14247 del 16/04/2025;

Art. 1

Le parti trattanti concordano di ripartire le risorse del Fondo d'Istituto e i compensi accessori del personale docente e ATA per l'a.s. 2025/26, secondo quanto allegato e parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **49.953,12** (di cui € 4.225,46 di avanzo) e per le attività del personale ATA € **22.396,04** (di cui € 1.186,02 di avanzo).

La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 3

Per quanto riguarda l'importo di € **17.514,74** "Valorizzazione del personale scolastico" per l'a.s. 2025/26, tutta la cifra confluisce nel Fondo dell'istituzione scolastica ed è ricompresa negli importi dell'art. 2.

Art. 4

La distribuzione del numero di ore per la sostituzione dei colleghi assenti fra i vari ordini di scuola segue lo specchietto di seguito riportato:

ORGANICO BASE MOF		IMP. ORARIO	TOT. A DISPOS.	ORE A DISPOSIZ.	ORE PER ORDINE SC.
ATA - ASS.AMM	6	15,95 €	€ 541,20	33,93103448	33
ATA - COLL. SCOL.	20	13,75 €	€ 1.804,00	131,2	131
Docenti Infanzia	33	19,73 €	€ 1.670,44	84,65914133	84
Docenti Primaria	71	20,41 €	€ 3.593,98	176,0738516	176
Docenti Secondaria	35	29,57 €	€ 1.771,68	59,91060405	59
TOTALI	165		€ 7.036,11	485,7746315	483

Art. 5

Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo del Personale ATA:

per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, nonché alla realizzazione del POF, si prevede il ricorso, da una parte, a prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (straordinario), dall'altra all'istituto contrattuale della intensificazione delle prestazioni lavorative.

Per la quantificazione delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di natura istituzionale, si propongono 164 ore complessive per il Personale ATA.

Di norma, le ore aggiuntive prestate saranno retribuite; tuttavia, in relazione alle ridotte disponibilità finanziarie, saranno attribuiti in alternativa riposi compensativi in date da definire (esclusivamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica), previa domanda scritta, almeno due giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente Scolastico. In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento di affidamento di incarico del Direttore SGA.

Art. 6

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti o, viceversa, non dovessero rendersi disponibili i finanziamenti previsti con riferimento a quelli conosciuti al momento della stipula del presente contratto, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata una ulteriore contrattazione.

Art 7

I compensi al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 5 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.6.

I compensi al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 6 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.7. (art. 80 del CCNL 18/01/2024).

Art. 8 In presenza di assegnazione di fondi relativi alla valorizzazione della

professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate (D.L. 36/2022), le disponibilità saranno ripartite secondo la seguente tabella utilizzando per il calcolo delle quote il peso di 1, 1.5, 2:

Valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura la continuità didattica	Peso
DA 4 A 5 ANNI DI SERVIZIO	1
DA 6 A 10 ANNI DI SERVIZIO	1.5
DA 11 ANNI DI SERVIZIO	2

Tabella E1.6 – SCUOLA

Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

Qualifica	Ore aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€ 55,00	€ 38,50	€ 19,25

Tabella E1.7 – SCUOLA

Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

	Ore aggiuntive
OPERATORI/COLLABORATORI	€ 13,75
ASSISTENTI	€ 15,95
FUNZIONARI	€ 20,35

Letto, approvato e sottoscritto.

Montecchio Maggiore _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca D'Antuono

I COMPONENTI DELLA R.S.U. :

A.N.I.E.F. – ZUANETTO ELENA _____

CGIL – CINQUINO MARIA DE LOS ANGELES _____

CGIL – MASCIA LUCA _____

CGIL- FABIANO ANTONIO _____

CISL – ZILIO DEBORA _____

CISL – PASQUALE ELENA _____

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

per la **ANIEF** _____

per la **CISL Scuola** _____

per la **GILDA** _____

per lo **SNALS** _____

per la **UILSCUOLA** _____